



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 8415 DEL 23/10/2025

Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ LIVORNO WIFI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B85C070BFB, CPV: 72400000-4.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3659 del 23/05/2023, il Comune di Livorno ha aderito all'“Accordo Quadro fra Regione Toscana e Telecom Italia S.p.A. per l'affidamento della progettazione ed erogazione dei servizi di connettività per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) in ambito Sistema Pubblico di Connettività (SPC-RTRT4)”;
- nell'ambito della suddetta convenzione, è stato attivato un servizio di accesso Wi-Fi pubblico presso n. 26 siti comunali, per un totale di oltre 150 access point, gestito da Telecom Italia S.p.A., in qualità di aggiudicataria della convenzione regionale denominata *RTRT4*;

Considerato che la società Telecom Italia S.p.A. risulta essere l'unico soggetto autorizzato all'implementazione, gestione e manutenzione dei sistemi di connettività di propria fornitura e competenza, in quanto proprietaria delle relative infrastrutture e tecnologie;

Dato atto che, al fine di garantire la continuità del servizio di connettività Wi-Fi pubblico, è stato richiesto a Telecom Italia S.p.A. un preventivo per il rinnovo dei suddetti servizi, a seguito del quale è pervenuta offerta economica pari a € 23.650,00 oltre IVA, ritenuta congrua e conforme ai prezzi di mercato;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, e rilevato come, per i servizi di cui trattasi, la ditta Telecom Italia SPA è l'unica autorizzata ad operare in termini di implementazione e manutenzione sui sistemi di connettività rientranti nella convenzione SPC-RT4 stipulata tra Regione Toscana e Telecom Italia SPA, alla quale il Comune ha aderito con determinazione 3659/2023;

Dato atto che per le prestazioni di cui trattasi è stato previsto il pagamento anticipato ed in un'unica soluzione;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Telecom Italia S.p.A. (C.F. e P.iva n. 00488410010) le attività in parola per un importo di euro 23.650,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di euro 28.853,00 (IVA inclusa con aliquota al 22%) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnando altresì la somma di € 28.853,00 iva compresa sul cap. 1850 "CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. - BNC", cod. p.f. U.1.03.02.19.004, missione/programma 01.08 del PEG 2025-2027, annualità 2025;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art 52 del D.lgs. n. 36/2023 relativa all'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto;
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010;

- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Vista la determinazione n. 1245 del 18.02.2025 recante "NOMINA RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO PER GLI AFFIDAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI.", e ritenuto di confermare il Dott. Alessandro Antonini Responsabile Unico di Progetto per le procedure di affidamento di competenza del relativo ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

Attestato che, ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

Precisato che, poiché l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in caso di non conferma degli stessi all'esito delle successive verifiche, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Viste altresì:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";

- la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione.";
- la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027, e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", e dato atto che si provvederà alla comunicazione ex comma 1 alla ditta affidataria;

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate ed ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, su Me.PA il servizio di gestione del sistema di connettività Livorno WiFi alla ditta TELECOM ITALIA SPA, P. IVA 00488410010, al prezzo totale di euro 23.650,00 IVA esclusa come da scheda allegata quale parte non integrante del presente atto;
2. Di impegnare la somma occorrente di euro 28.853,00 IVA compresa (aliquota al 22%) sul cap. 1850 "CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. - BNC", cod. p.f. U.1.03.02.19.004, missione/programma 01.08 del PEG 2025-2027, annualità 2025;
3. Di dare atto che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. Di confermare quale RUP della presente procedura il Dr. Alessandro Antonini;
5. Di dare atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;

6. Di trasmettere ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;

7. Di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale

Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e47f11235241591f06893b955adbd2ebac0224b33c39d782ffc0ba3244c3e181

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8415/2025

Data: 23/10/2025

Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA DI CONNETTIVITÀ LIVORNO WIFI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B85C070BFB, CPV: 72400000-4.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b1a55b496339d915_p7m&auth=1

ID: b1a55b496339d915